

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2016
323/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE
AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2016-2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 giugno 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 121/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e l'allegata Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e ss.mm.ii. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 295/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS recante i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018 (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 60/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2015, 171/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 171/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 46/2016/R/GAS (di seguito:

- deliberazione 46/2016/R/GAS);
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS);
 - la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2016, 141/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 141/2016/R/GAS);
 - la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 193/2016/R/GAS);
 - la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 265/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 265/2016/R/GAS);
 - la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 312/2016/R/GAS);
 - il documento per la consultazione 10 marzo 2016, 103/2016/R/GAS (di seguito: documento 103/2016/R/GAS);
 - la lettera del Ministero in data 23 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5584 del 24 febbraio 2016; di seguito: lettera 23 febbraio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 25 febbraio 2016, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2016-2017, ai sensi dell'articolo 14, del decreto legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, stabilendo in particolare:
 - le capacità di stoccaggio di modulazione afferenti ai servizi di punta e uniforme e ai servizi integrati per la rigassificazione;
 - l'offerta delle medesime capacità nell'ambito di due prodotti distinti in base al periodo di iniezione (mensile o stagionale);
 - che le medesime capacità siano offerte mediante procedure di asta competitiva stabilite dall'Autorità, per ciascuna delle quali sia definito un prezzo di riserva, che tenga anche conto dell'evoluzione dei mercati, da non rendere noto ai richiedenti.

CONSIDERATO CHE:

- con la RTSG, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo regolatorio 2015-2018, superando, in particolare, l'assetto del precedente periodo regolatorio per quanto attiene alla previsione di una tariffa unica nazionale, unitamente ad un sistema di perequazione a garanzia del recupero dei ricavi riconosciuti ad ogni impresa di stoccaggio;
- con la deliberazione 49/2015/R/GAS, l'Autorità ha, tra l'altro, definito le modalità di determinazione dei corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio e, in particolare, all'articolo 9, la tariffa di stoccaggio applicata ai servizi conferiti con criteri non di mercato; e che tali modalità sono valide per tutto il periodo regolatorio in corso;

- con la deliberazione 77/2016/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 25 febbraio 2016;
 - al comma 10.3, rimandato ad un successivo provvedimento la definizione delle disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2016-2017, volte ad assicurare, alle imprese di stoccaggio, un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l’applicazione, alle capacità allocate tramite asta, dei corrispettivi tariffari;
- con la deliberazione 141/2016/R/GAS, all’articolo 3, l’Autorità ha definito, per il periodo 1 ottobre 2016 – 31 marzo 2017, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui all’articolo 23, comma 23.1, lettera k) della RTTG pari a 0,0075 euro/Smc;
- con le deliberazioni 46/2016/R/GAS e 265/2016/R/GAS l’Autorità ha approvato, in via provvisoria, i ricavi d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2016 per le società Stogit S.p.a. ed Edison Stoccaggio S.p.a..

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il codice di stoccaggio del principale operatore di stoccaggio prevede che le fatture, relative ai corrispettivi di capacità, siano pagate dagli utenti del servizio entro 30 giorni dalla data della loro emissione, vale a dire entro il giorno 5 del secondo mese successivo al mese di riferimento;
- nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio, risultante dalle procedure di asta competitiva, sia differente dai corrispettivi approvati dall’Autorità, si verifica una variazione del flusso di ricavi derivante dall’erogazione del servizio di stoccaggio;
- ai sensi del comma 24.1, lettera j), della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (di seguito: Cassa), in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo, il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRV^{OS} , sul “Conto oneri stoccaggio”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’attuale regolazione tariffaria dello stoccaggio, disciplinata con la RTSG, prevede un fattore correttivo volto, tra l’altro, ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo dell’infrastruttura ovvero di una sua valorizzazione, tramite le procedure di allocazione competitiva della capacità, al di sotto del ricavo tariffariamente ammissibile;
- la RTSG, all’articolo 11, prevede l’applicazione del fattore correttivo anche alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, nella misura in cui tale applicazione possa costituire oggetto di un meccanismo incentivante, da

definire con successivo provvedimento, che induca le imprese di stoccaggio a perseguire comportamenti più efficienti sia nella gestione delle procedure di allocazione che nelle modalità di erogazione del servizio di stoccaggio; ciò avviene mediante l'introduzione di un apposito parametro (c.d. parametro γ) il cui valore e la cui regolazione sono rinviati a successivo provvedimento;

- in altre parole, mediante l'istituzione del parametro γ (e la sua successiva regolazione), l'Autorità, alla luce del fondamentale principio tariffario di corrispettività tra il livello dei ricavi riconosciuti all'impresa e l'insieme delle prestazioni che questa deve garantire nell'erogazione dei servizi regolati tariffariamente, ha inteso instaurare un collegamento diretto e automatico tra il livello di una quota di ricavi effettivamente garantiti (mediante il fattore correttivo) e l'effettivo livello prestazionale realizzato nell'erogazione dei servizi;
- con la deliberazione 531/2014/R/GAS, l'Autorità ha:
 - all'articolo 6, avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti attuativi del predetto meccanismo incentivante e la conseguente fissazione del valore del parametro γ , con effetto a partire dal 2016;
 - all'articolo 4, definito, per l'anno 2015, nelle more del predetto procedimento, il livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, fissando transitoriamente il parametro γ pari a 1;
- il differimento della regolazione del richiamato meccanismo incentivante, relativo al parametro γ , trova una sua ragione in un'incertezza del quadro normativo di riferimento, alla luce del quale potrebbero assumere diverso rilievo le prestazioni dell'impresa di stoccaggio; in particolare:
 - il procedimento in corso di implementazione del Regolamento 312/2014 muterà significativamente le regole con le quali gli operatori valorizzano, acquisiscono e gestiscono le capacità di stoccaggio oggetto del conferimento;
 - pertanto, la definizione di obiettivi di efficienza economica (in funzione dei quali deve essere costruito il meccanismo incentivante) può risultare critica in una fase in cui sono a loro volta in via di definizione le regole che informeranno i comportamenti da incentivare; a quest'ambito afferiscono, in particolare, i nuovi meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali della capacità di stoccaggio introdotti con la deliberazione 193/2016/R/GAS, la cui operatività sarà funzionale e contestuale all'avvio del nuovo regime di bilanciamento;
 - il predetto procedimento di implementazione del Regolamento 312/2014 è in corso di completamento e il nuovo assetto, ai sensi della deliberazione 312/2016/R/GAS, dovrebbe entrare in operatività l'1 ottobre 2016.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il meccanismo incentivante sopra richiamato, come anticipato, deve prevedere anche obiettivi in termini di prestazioni rese disponibili nell'ambito dei meccanismi di allocazione e gestione della capacità di stoccaggio;
- a quest'ultimo riguardo, tuttavia, sono stati acquisiti dall'Autorità i seguenti elementi:
 - la società Stogit S.p.a., nell'ambito delle proposte presentate al Ministero dello Sviluppo Economico per la predisposizione dell'intervento poi adottato con il decreto 25 febbraio 2016, ha evidenziato alcune criticità tecniche nell'eventualità in cui le prestazioni di erogazione contrattuali fossero interamente utilizzate dagli utenti, sino al completo prelievo del gas precedentemente immesso, escluso il gas destinato a servizio di stoccaggio strategico;
 - con lettera del 23 febbraio 2016, il Ministero ha comunicato all'Autorità di aver avviato alcuni controlli in relazione a possibili rischi, quali la compromissione della struttura dei giacimenti e del corretto funzionamento degli impianti, derivanti da un intenso utilizzo delle prestazioni di stoccaggio, con particolare riferimento alla punta di erogazione; tali rischi potrebbero rendere necessario individuare dei limiti operativi alle prestazioni offerte nei cicli di utilizzo, così come previsti dall'applicazione del nuovo sistema di bilanciamento, al fine di garantire un utilizzo sicuro dei giacimenti;
 - in risposta al documento 103/2016/R/gas la società Stogit S.p.a. afferma che *“l'utilizzo registrato nel corso degli anni di una capacità extra contrattuale [...] non ha generato criticità nel rispetto delle prestazioni nel corso dell'anno ma ha contribuito ad un precoce deterioramento delle prestazioni dei pozzi [...] e conseguentemente all'abbassamento del livello di prestazioni, una cui analisi è ancora in corso”*;
- le informazioni fornite dalla società Stogit S.p.a. sono limitate a quanto sopra riportato e non consentono, al momento, di cogliere compiutamente la rilevanza del problema, con particolare riferimento a cause, entità, possibili evoluzioni e impatto del fenomeno sui livelli prestazionali di erogazione del servizio anche nell'ambito del nuovo assetto che deriverà dall'implementazione del Regolamento 312/2014;
- peraltro, l'indicazione di un precoce deterioramento e abbassamento del livello delle prestazioni, che la società è in grado di rendere effettivamente, assume un rilievo per l'Autorità sia alla luce del ricordato principio di corrispettività dei livelli di ricavo riconosciuti rispetto all'insieme delle prestazioni da garantire, sia con particolare riferimento all'implementazione del parametro γ ;
- a quest'ultimo riguardo, infatti, un tale meccanismo incentivante richiede che:
 - a) l'assetto generale delle norme di funzionamento sia definito e ragionevolmente stabile nel tempo;
 - b) le prestazioni di stoccaggio oggetto degli incentivi economici previsti siano definite, prevedibili e dunque incentivabili;

- peraltro, i due predetti requisiti presuppongono, a loro volta, che comunque l'impresa di stoccaggio sia in grado di erogare il servizio nel rispetto del livello di prestazione minima dovuta; l'incentivo, infatti, dovrebbe indurre livelli di performance superiori a quello minimo (cui l'impresa è vincolata);
- le dichiarazioni di Stogit rendono dubbia la garanzia di quest'ultimo livello di prestazioni; pertanto, qualora tali dubbi siano effettivamente verificati, il valore da assegnare al parametro γ , dovrà essere conseguentemente rivisto in riduzione, in coerenza con la quota di capacità di spazio effettivamente disponibile agli utenti.

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare, in coordinamento con le sopra citate attività di controllo da parte del Ministero, un'istruttoria conoscitiva circa lo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a. e il loro impatto sui livelli delle prestazioni che la società è tenuta a garantire nell'erogazione dei servizi di stoccaggio;
- sia a tal fine necessario, in particolare, acquisire tutte le informazioni relative alle criticità tecniche in precedenza richiamate, la loro entità, la loro possibile evoluzione nel tempo, le cause delle medesime e i rimedi posti in essere o che possono essere intrapresi;
- sia opportuno chiudere l'istruttoria di cui ai punti precedenti in tempo utile per l'approvazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2017;
- nelle more della predetta istruttoria conoscitiva, sia opportuno, in continuità con quanto disposto per l'anno precedente, fissare, limitatamente all'anno 2016, il parametro γ in valore pari a 1;
- alla luce di quanto sopra, sia necessario infine differire la chiusura del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 531/2014/R/GAS, in esito agli approfondimenti relativi alle criticità tecniche sopra richiamate

DELIBERA

1. di avviare un'istruttoria conoscitiva circa lo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a., come meglio precisato in motivazione;
2. di prevedere che l'istruttoria di cui al punto 1 sia gestita dal Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità, con la collaborazione della Direzione Vigilanza e Controlli e sia chiusa in tempo utile per l'approvazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio per l'anno 2017;
3. di prevedere che, limitatamente all'anno 2016, il valore da attribuire al parametro γ , di cui all'articolo 11 della RTSG sia pari a 1;
4. di prevedere che le imprese di stoccaggio calcolino ed aggiornino, su base mensile, l'eventuale differenza tra:

- a. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi, calcolati per il 2016 ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS, alla capacità conferita, per l'anno termico 2016-2017, mediante le procedure di asta di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 77/2016/R/GAS;
- b. i ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2016-2017 sulla base delle procedure di asta competitiva, di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 77/2016/R/GAS;
5. di prevedere che le imprese di stoccaggio comunichino su formato elettronico, entro il termine di ogni mese, all'Autorità e alla Cassa per i servizi ambientali (di seguito: Cassa):
 - a. a partire dal mese di giugno 2016, l'ammontare di cui al punto 4.;
 - b. le informazioni utilizzate per il calcolo;
6. di dare mandato a Cassa, previa informativa alla Direzione Mercati dell'Autorità, ad erogare alle imprese di stoccaggio, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di cui la punto precedente, una somma pari ad un dodicesimo dell'ammontare di cui al punto 4.;
7. di prevedere che nella prima regolazione mensile utile siano liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al punto 4.;
8. di differire la chiusura del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 6, della deliberazione 531/2014/R/GAS, all'esito agli approfondimenti oggetto dell'istruttoria di cui al punto 1;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni